



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 61 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Ex consiglieri regionali. Tassazione assegni vitalizi. Lettera B) dell'art. 52 del DPR 917/ 1986 e successive integrazioni. Rideterminazione per l'anno 2016 e seguenti della quota parte soggetta ad IRPEF.

L'anno 2016, addì 13 del mese di settembre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio : Mario LOIZZO
Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe Longo
" " " : Giacomo Diego GATTA
Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO
" " " : Luigi MORGANTE

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo LOIZZO assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Domenica GATTULLI.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Contabilità, riferisce quanto segue.

La lettera b) dell'art. 52 del DPR 917/1986 dispone che "gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali e che detta quota parte è determinata per ciascun periodo d'imposta in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi".

La Sezione Amministrazione e Contabilità ha determinato, per ogni periodo d'imposta, la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a tassazione IRPEF calcolando la percentuale del rapporto tra ritenute previdenziali operate sulle indennità corrisposte agli eletti in carica e l'ammontare complessivo degli assegni vitalizi e di reversibilità erogati.

L'art. 3 della legge regionale del 30 novembre 2012, n. 34 "Riduzione dei costi della politica" ha disposto l'abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2013.

A partire da tale data, pertanto, non sono state più applicate sull'indennità di carica dei consiglieri, le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 6 della l.r. 8/2003 a titolo di contributo per la corresponsione del citato assegno.

Conseguentemente la Sezione Amministrazione e Contabilità, non potendo dare applicazione all'articolo 52, comma 1, lett. b), seconda parte del TUIR, risultando azzerato il "rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenuta fiscale e la spesa complessiva per assegni vitalizi", ha provveduto ad assoggettare a tassazione IRPEF gli assegni vitalizi per il loro intero importo.

L'assenza di trattenute derivante dalla soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio ha, di fatto, esposto il percipiente a subire una doppia imposizione sulla parte di assegno vitalizio alimentato dalla trattenuta, precedentemente subita, sull'indennità di carica.

I dubbi sulla doppia imposizione, derivante dalla mancata applicazione dell'art. 52, comma 1, lettera b), del TUIR per l'intervenuta abolizione dell'istituto del vitalizio, hanno indotto diversi Consigli Regionali a presentare richieste di

chiarimenti all'Agenzia delle Entrate attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

La suddetta Conferenza, in data 25/01/2016, in nome e per conto del Consigli Regionali ha, quindi, presentato apposita istanza alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate con la Consulenza Giuridica n.954-2/2016 ha espresso il parere secondo il quale per garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della riforma, la quota imponibile dell'assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo periodo d'imposta di vigenza dell'istituto per l'intero anno.

In tal modo è possibile evitare la duplicazione di imposta che altrimenti si verificherebbe in ragione del concorso alla formazione della base imponibile degli assegni de quo di contributi non dedotti.

Alla luce di quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, atteso che l'ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute per assegni vitalizi per la Puglia è stato il 2012, nel corso del quale si è avuto un rapporto complessivo pari a 0,1574, si ritiene di dovere rideterminare la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF a partire dal 2016 in poi nella percentuale del 84,26 %.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio del Consiglio.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. 6/2007.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
- Visto lo Statuto della Regione Puglia;
- Vista la L.R. 6/2007;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;
- Viste le LL.RR. 8/2003 e s.m. e i., 38/2011 e 34/2012;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- sulla base di quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con la Consulenza Giuridica n.954-2/2016, di rideterminare nel 84,26 % la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF per l'anno 2016 e seguenti e di procedere, in occasione dell'erogazione dei prossimi emolumenti al conguaglio di quanto dovuto;
- di informare la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate di tale determinazione;
- di demandare alla Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio gli adempimenti conseguenti;
- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 della l.r. 34/2012, il presente provvedimento ha effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.

Il Presidente del Consiglio
Mario Loizzo

Il Segretario generale
Dott.ssa Domenica GATTULLI

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente
della Sezione Amministrazione e Contabilità
dott.ssa Angela Vincenti

LA